



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO N.4 DEL 13/01/2023

OGGETTO:INTERVENTI STRAORDINARI CONTROLLO VOLATILI E TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE PUBBLICA A FORTE DEI MARMÌ

Premesso che:

- nel territorio di Forte dei Marmi (superficie totale kmq 9) è particolarmente marcata la crescita numerica e distributiva del piccione di città (*Columba livia* forma domestica) - (frazione centro) facendo insorgere conflitti sugli aspetti della vita quotidiana e più in generale nel rapporto uomo animale;

- la presenza dei piccioni determina problemi di carattere igienico-sanitario e di tutela dei luoghi e del patrimonio edilizio pubblico e privato, poiché il guano dei piccioni è responsabile di danni da corrosione alle

strutture e di forte degrado: infatti i luoghi in cui essi trovano riparo (sottotetti, gronde, davanzali, cornicioni) e le zone infiltrate dalla presenza di sostanza organica (tetti, muri, supporti lignei) si popolano di agenti patogeni e parassiti derivanti da detriti organici (gli escrementi e i resti dei volatili morti);

- la presenza di piccioni comporta, inoltre, danni alle aree urbane, perché la contaminazione fecale di strade,

piazze, edifici pubblici e privati è fonte di oneri a carico di servizi di igiene pubblica, ma anche ai cittadini, in quanto possono subire danneggiamenti i materiali da costruzione in genere per il combinarsi di azione meccanica (erosione del materiale sottostante con becco e zampe), chimica e microbiologica;

Viste le numerose segnalazioni pervenute al Comune da parte di cittadini residenti e dei proprietari delle attività di somministrazione del centro abitato di Forte dei Marmi riguardanti il pregiudizio recato all'igiene, alla somministrazione dei pubblici esercizi ed al decoro urbano dalla concentrazione in punti più o meno estesi del contesto urbano di deiezioni e di guano misto a piume di piccioni che tendono a nidificare in strutture edilizie, quali sottotetti, solai di copertura, soffitte, ecc... causando gravi problemi;

Considerato che le problematiche causate dalla presenza di piccioni richiedono di attuare interventi di contenimento finalizzati:

alla tutela dell'igiene e del decoro urbano;

alla eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);

a contrastare i danni che le deiezioni acide dei volatili nonché il trasporto di materiali vari di nidificazione possono causare al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale negli ultimi tre anni ha adottato una strategia con metodo

“ecologico” tramite la somministrazione di apposito anticoncezionale contenuto negli appositi mangimi per la riduzione dei piccioni urbani all’interno del centro senza avere avuto riscontro apprezzabile;

Tenuto conto che il Comune ha la facoltà di adottare provvedimenti per contenere la proliferazione della specie in ambito urbano;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di attuare un intervento finalizzato a limitare la presenza di piccioni nel centro urbano di Forte dei Marmi, così da eliminare il pericolo di malattie infettive nonché il degrado del patrimonio edilizio pubblico e privato, mediante il ricorso ad azioni di spopolamento con impiego di tecniche

che assicurino la massima selettività d’azione attraverso la cattura di una frazione di piccioni mediante impiego di gabbie selettive;

Vista la relazione di Monitoraggio presentata in data 22/12/2022 prot. 48647 da PRESTIGE FALCON incaricato con Determina Dirigenziale n° 1470 del 7/12/2022 dal quale si evince l’abbondanza di piccioni, sull’unità campione, di 1030 individui;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 13/01/2023 prot. 1400, con il quale si relaziona sull’intervento proposto di cattura dei piccioni dal gennaio 2023 al dicembre 2023, confermando che le operazioni proposte sono effettuate nel rispetto del Piano di Controllo Regionale approvato con Delibera n° 61 del 31/01/2022;

Vista l’Ordinanza Sindacale n° 215 del 31/05/2018 con la quale si fa divieto a chiunque, se non autorizzato a scopi sanitari e scientifici, di provvedere all’alimentazione dei piccioni urbanizzati su tutto il territorio comunale;

Visti:

- l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “ recante l’istituzione del servizio sanitario nazionale” che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
- la Legge 241/1990, recante le norme sul procedimento amministrativo e, in particolare, l’art. 7 comma 2;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Su tutto il centro abitato di FORTE DEI MARMI:

1. ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualunque titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione di provvedere a proprie spese e cura all’adozione di interventi atti a:
 - schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti di abitazioni, vista l’attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
 - mantenere pulite dal guano o da piccioni morti tutte le strutture interessate dalla presenza dei volatili;
 - dal divieto di somministrazione di cibo di cui all’Ordinanza Sindacale n° 215 del 31/05/2018 che resta valida ed efficace è escluso il Comune al fine di dare attuazione al progetto di contenimento dei volatili, autorizzando la collocazione di idonee strutture per la cattura dei piccioni stessi da parte di apposita ditta specializzata (PRESTIGE FALCON di Bonciolini Fabio) incaricata dal Comune;

INOLTRE

si autorizza la ditta specializzata, (PRESTIGE FALCON di Bonciolini Fabio), incaricata dal Comune di installare su proprietà pubblica le strutture per la cattura dei piccioni nel rispetto delle linee guida di ISPRA e del Piano di Controllo Regionale approvato con Delibera n° 61 del 31/01/2022 la quale puntualmente dovrà rendicontare al comune , come previsto nella nota del 13/01/2023;

AVVERTE

che in caso di inosservanza:

1. ai trasgressori verrà irrogata una sanzione pecuniaria per un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 così come previsto dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000;
2. si provvederà d'ufficio senza indugio all'esecuzione dei necessari lavori a spese degli inadempienti ricorrendo, se del caso anche all'assistenza della Forza Pubblica.

COMUNICA

che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione di cui sopra.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e ne sia data la massima diffusione;
- 2) che l'esecuzione e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza sia demandato, per quanto di competenza, alla Polizia Municipale, all'Asl ed a chiunque altro spetti sulla base della normativa vigente;

Dott. Andrea Mazzoni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005